

IL DIVIETO È STATO RIBADITO DALLA SUPREMA CORTE

## Il rappresentante indagato non nomina il legale della società

DI ANDREA MILANI\*  
E CLARA DI LIBERTO\*\*

In tema di rappresentanza e difesa dell'ente la Cassazione penale, sez. II, con sentenza n. 13003/2024, ha ribadito il divieto, per il legale rappresentante indagato nel procedimento per il reato presupposto, di nominare il difensore della società. Il caso offre inoltre taluni spunti di riflessione in materia di difesa dell'ente ex dlgs 231/2001. Nell'ambito di un procedimento per il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 24 dlgs 231/2001), veniva disposto il sequestro di somme e quote societarie nei confronti di due società incolpate per illecito amministrativo. Le srl coinvolte ed i rispettivi amministratori avanzavano istanze di riesame, rigettate per violazione del divieto di rappresentanza (art. 39, dlgs 231/2001) in quanto il difensore di fiducia degli enti era stato nominato

dal legale rappresentante degli stessi, indagato per i reati presupposti. Ricorrevano per Cassazione le società censurando il rigetto delle istanze di riesame, in quanto il provvedimento di perquisizione e sequestro sarebbe stato emesso in assenza delle due condizioni imposte dalla sentenza delle sezioni unite n. 33041/2015 (a) informazione di garanzia con espressa indicazione dell'incompatibilità, per l'amministratore indagato, di assumere la rappresentanza dell'ente; b) nomina di un difensore d'ufficio dell'ente), con conseguente lesione del diritto di difesa.

La censura non è stata presa in considerazione dalla Cassazione, che ha limitato il proprio sindacato alla correttezza della declaratoria di inammissibilità delle istanze di riesame, ribadendo come "in tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto

non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza" posto dall'art. 39, dlgs 231/2001, atteso il carattere assoluto del divieto di rappresentanza stabilito dall'art. 39. Interessante il richiamo alla necessità a che i modelli di organizzazione dell'ente debbano prevedere "regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi" (come già affermato dalla sentenza 35387/2022).

Rimane aperta la questione, prospettata dai ricorrenti, relativa alle conseguenze della mancata informazione di garanzia e della mancata nomina del difensore d'ufficio nel corso del sequestro disposto nei confronti dell'ente, in viola-

zione di quanto sancito dalla sentenza delle sezioni unite n. 33041/2015, tematica di sicuro interesse e strettamente connessa al diritto di difesa garantito anche all'Ente.

La pronuncia ha offerto al Giudice di legittimità l'occasione per ribadire l'assenza di legittimazione ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società in capo al singolo socio, "attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro" (in questo senso, v. sentenza n. 29663/2019).

\*avvocato,  
vicepresidente AODV231  
\*\*avvocato, socia AODV231

— © Riproduzione riservata — ■